



CODICE DEL CONSUMO

Art. 67-viciessemel cod. cons.

Onere della prova

Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

- a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- c) l'esecuzione del contratto;
- d) la responsabilit  per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

Versione in vigore dal 14 dicembre 2007 secondo Normattiva, non pi  in vigore dal 19 giugno 2026 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	III — Il rapporto di consumo
Titolo	III — Modalit� contrattuali
Capo	I — Dei diritti dei consumatori nei contratti
Sezione	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-del-consumo/art-67-viciessemel-onere-della-prova/versione/7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it